

**COMUNE DI LASTEBASSE  
PROVINCIA DI VICENZA**

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI  
ASSISTENZA DOMICILIARE, CON L'APPLICAZIONE  
DELL'ISEE, PER I COMUNI DELLA COMUNITA'  
MONTANA ALTO ASTICO E POSINA.**

**ADOTTATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.11  
DEL 19 LUGLIO 2002.**

## **REGOLAMENTO**

### **SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

#### **ART.1**

##### **Definizione**

Per servizio di assistenza domiciliare si intende un insieme coordinato ed integrato di interventi a domicilio riguardanti la cura, l'aiuto e il sostegno alla persona e al nucleo familiare, in condizione di temporanea difficoltà e/o limitata autonomia.

#### **ART.2**

##### **Principi e finalità**

L'obiettivo del Servizio è favorire la permanenza della persona in difficoltà nel suo ambiente di vita e di relazione, garantendone il più possibile l'autonomia e l'autodeterminazione ed evitando il ricorso improprio a risposte di tipo residenziale.

Il raggiungimento di tale obiettivo è riconducibile ad un sistema più ampio di interventi integrati, nell'ambito della rete informale (familiare, vicinato, volontariato) e formale (istituzionale).

#### **ART.3**

##### **Destinatari**

Il servizio è rivolto alle persone residenti nel territorio della Comunità Montana, le cui esigenze non sono o non possono essere completamente soddisfatte dalla rete sociale di riferimento, cui il servizio non si sostituisce, ma si integra.

#### **ART.4**

##### **Prestazioni**

Il servizio di assistenza domiciliare fornisce le seguenti prestazioni:

- Aiuto nella cura della persona
- sostegno e stimolo educativo e psicologico alla persona e all'ambiente familiare
- rinforzo e potenziamento delle abilità e dell'autonomia personali
- aiuto nella pulizia e riordino dell'ambiente
- preparazione e distribuzione pasti
- servizio lavanderia a domicilio
- servizio di trasporto e accompagnamento
- disbrigo di pratiche e piccole commissioni
- quant'altro si ritenga necessario da parte del Servizio Sociale in funzione del progetto assistenziale

## ART. 5

### **Modalità di effettuazione del Servizio**

Il servizio si avvale della figura dell'Assistente Sociale in attività presso l'Ufficio Unico socio-culturale della Comunità Montana Alto Astico e Posina e, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 4, di personale qualificato convenzionato.

L'Assistente sociale ha funzione di promozione, programmazione e coordinamento del Servizio. Relativamente al singolo progetto assistenziale, l'Assistente Sociale ha i seguenti compiti:

- accoglimento della domanda della persona
- valutazione richiesta e decodifica/rilevazione bisogno
- determinazione opportunità dell'intervento, tipologia, quantificazione e durata
- attivazione risorse e avvio intervento domiciliare
- coordinamento
- verifica

Il servizio erogato ha carattere di flessibilità; può essere soggetto a variazioni nel corso del suo svolgimento, sia nella durata che nelle mansioni attivate, a seconda della eventuale modifica dello stato di bisogno valutato dall'Assistente sociale.

## ART. 6

### **Modalità di richiesta del servizio**

Al fine di ottenere l'erogazione del servizio, l'interessato deve presentare istanza all'Ufficio Unico della Comunità Montana, compilando l'apposito modulo, allegando la dichiarazione sostitutiva unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, come previsto dalla normativa ISEE, di cui al d. lgs. 109/'98, come modificato dal d.lgs. 130/2000, e di cui al DPCM 18 maggio 2001.

L'autodichiarazione contiene l'esplicitazione del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 71 del DPR 28.12.2000, n. 445.

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE avviene nel rispetto della l. 675/'96 e del D. lgs. 135/'99.

Al momento dell'elaborazione del calcolo, la Comunità Montana rilascia la relativa attestazione provvisoria.

## ART. 7

### **Parametri ISEE.**

Il nucleo familiare di riferimento è quello previsto dall'art. 1 bis del DPCM 221/'99 e successive modificazioni.

Il reddito e il patrimonio immobiliare e mobiliare di tutti i componenti del nucleo familiare, di cui al comma precedente sono determinati in base al d. lgs. 109/'98, come modificato dal d.lgs. 130/2000.

La somma dei parametri di cui a precedenti commi viene rapportata alla scala di equivalenza di cui al d.lgs. 109/'98.

## ART. 8

### **Determinazione dell'importo a carico dell'utente.**

La determinazione dell'importo a carico dell'utente viene calcolata in base al successivo art. 12, con l'applicazione del calcolo ISEE.

## ART. 9

### **Criteri aggiuntivi.**

I redditi esenti del nucleo familiare (indennità di accompagnamento, pensione di guerra), rapportati alla scala di equivalenza di cui all'art. 7 comma 3, vanno aggiunti al calcolo ISEE.

L'utente con figli non conviventi passa automaticamente alla quota di partecipazione alla spesa della fascia immediatamente superiore, come previsto dall'art. 12.

Eventuali rette che il nucleo familiare versa per Asili Nido, Scuole materne o strutture residenziali, opportunamente documentate e parametrare alla scala di equivalenza, costituiscono detrazione ai fini ISEE.

## ART. 10

### **Assistenza alla compilazione**

La Comunità Montana redige specifico materiale esplicativo e fornisce, attraverso i competenti uffici, tutte le informazioni per una corretta autocompilazione delle domande.

Adotta inoltre tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza ai cittadini nella compilazione delle autodichiarazioni ISEE, nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni (CAAF, ordini professionali, associazioni, ecc.).

## ART. 11

### **Modalità di attivazione del servizio**

L'Assistente sociale verifica la richiesta inoltrata; effettua la relazione ed esprime il parere tecnico sulla proposta di intervento che sarà allegata alla determina di avvio del servizio, acquisito il parere del Sindaco o dall'Assessore delegato del Comune di residenza del richiedente, che potrà prendere visione degli atti relativi, e dell'Assessore delegato della Comunità Montana.

L'utente interessato riceve dall'Ufficio Unico comunicazione scritta dell'accoglimento o meno della richiesta.

In caso di accoglimento della richiesta, l'Ufficio Unico indicherà anche l'eventuale importo che l'utente è tenuto a versare quale contributo per la fruizione del servizio, determinato sulla base dei parametri e criteri stabiliti dal presente Regolamento.

Qualora si riduca sensibilmente fino ad esaurirsi la disponibilità di bilancio, ci si riserva di valutare con i Sindaci o Assessori delegati e con Presidente e Assessore delegato della Comunità Montana l'opportunità di variazioni di bilancio onde evitare di sospendere l'avvio di casi nuovi.

L'interessato può rinunciare al servizio in qualsiasi momento, previa comunicazione motivata e con preavviso di almeno 15 giorni all'Ufficio Unico.

ART. 12

**Partecipazione alla spesa per il Servizio di assistenza domiciliare**

**COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO:**

- **14 euro** (L.27.107,78) Comuni di Arsiero, Cogollo del Cengio e Velo d'Astico
- **17 euro** (L.32.916,59) Comune di Valdastico
- **20 euro** (L.38.725,40) Comuni di Laghi, Lastebasse, Pedemonte, Posina, Tonezza del Cimone

Il costo complessivo del servizio è sostenuto in parte dall'utente, in parte dal Comune di residenza e in parte dalla Comunità Montana.

Il costo complessivo del servizio si intende per un unico caso per Comune. Per i Comuni periferici con più situazioni seguite, il costo a carico della Comunità Montana va proporzionalmente abbattuto.

Il **COSTO A CARICO DI OGNI COMUNE**, comprensivo di eventuale contribuzione da parte dell'utente, viene fissato in **11 euro orari** (L.21.299).

**CONTRIBUTO A CARICO DELLA COMUNITA' MONTANA:**

**massimo 9 euro** orari (L.17.426) e comunque nei limiti della disponibilità di bilancio.

La partecipazione alla spesa da parte degli utenti è stabilita nel modo seguente in base al valore ISEE:

<b>VALORE I.S.E.E.</b>	<b>% PARTECIPAZIONE SPESA</b>	<b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE SPESA</b>
Fino a 4.000 euro (L.7.745.080)	0%	0
Da 4.000 a 5.000 euro (da L.7.745.080 a L. 9.681.350)	5%	0.55 euro(L.1.065)
Da 5.000 a 6.000 euro (da L. 9.681.350 a L.11.617.620)	10%	1.1 euro (L.2.130)
Da 6.000 a 7.500 euro (da L.11.617.620 a L.14.522.025)	20%	2.2 euro (L.4.260)
Da 7.500 a 9.000 euro (da L. 14.522.025 a L.17.426.430)	30%	3.3 euro (L.6.390)
Da 9.000 a 11.000 euro (da L.17.426.430 a L.21.298.970)	45%	4.95 euro (L.9.585)
Da 11.000 a 13.000 euro (da L.21.298.970 a L.25.171.510)	60%	6.6 euro (L.12.779)
Da 13.000 a 15.500 euro (da L.25.171.510 a L.30.012.185)	80%	8.8 euro (L.17.039)
Da 15.500 a 18.000 euro (da L.30.012.185 a L.34.852.860)	100%	11 euro (L.21.299)
Oltre i 18.000 euro (oltre L.35.852.860)	127%(quota Comune + quota Comunità Montana)	14 euro (L.27.107,78)

## ART. 13

### Servizio pasti a domicilio

Il costo è a totale carico dell'utente, fatta salva l'eventuale contribuzione da parte del Comune di residenza, che viene ammesso al servizio previa valutazione dell'Assistente Sociale circa l'opportunità di usufruire del pasto a domicilio.

## ART. 14

### Servizio trasporto

L'ammissione al servizio è valutata dall'Assistente Sociale, in base o meno alle risorse attivabili nel contesto socio-familiare, con precedenza di queste su quelle pubbliche.

Viene data priorità alle richieste di accompagnamento a visite specialistiche e/o di controllo presso i presidi ospedalieri oppure per visite di valutazione Invalidità o richieste ausili e presidi presso Ufficio Invalidi Civili dell'ULSS.

Le richieste per visite specialistiche private sono valutate in base alla disponibilità del servizio, con precedenza alle richieste di cui al comma due.

Agli utenti del servizio trasporto, viene applicato un rimborso spese, da determinarsi con delibera di Giunta della Comunità Montana, indipendentemente dal calcolo ISEE, in base ai Km. percorsi.

L'accesso al servizio trasporto è gratuito quando ricorrono i seguenti requisiti:

- persona ultrasessantacinquenne
- assenza di familiari in grado di provvedere
- insufficiente grado di autonomia negli spostamenti

## ART. 15

### Efficacia

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio della Comunità Montana e diventa esecutivo al decimo giorno dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.

Esso si applica ai Comuni del territorio che hanno delegato le funzioni socio-assistenziali alla Comunità Montana, previo recepimento da parte dei rispettivi Consigli.